

FISCO NEWS AGOSTO 2016 Roma il 10/09/2016

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Secondo la Provinciale di Milano, deve comunque sussistere «una certa proporzionalità» tra i costi affrontati e i compensi conseguiti

Sono deducibili al 50% dal reddito di lavoro autonomo i costi di acquisto degli abiti utilizzati da una presentatrice nel corso delle trasmissioni televisive. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, pronunciata a favore di una nota soubrette.

La decisione appare di assoluto rilievo perché la questione della **deducibilità** del **vestiario** “collegato” all’esercizio di una attività di lavoro autonomo è stata poco esaminata dalla giurisprudenza e si presta facilmente a rilievi fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, le conclusioni raggiunte dai giudici lombardi appaiono estendibili a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti *in primis*), nonché agli agenti di commercio e ad altre figure comparabili.

...

L’unico partecipante «esecutivo» esonera l’impresa familiare dall’IRAP

Anche a tali soggetti occorre applicare il principio enunciato dalle Sezioni Unite lo scorso maggio

In assenza di ulteriori elementi atti a configurare un’attività autonomamente organizzata, le imprese familiari sono escluse da IRAP, qualora l’unico collaboratore svolga mansioni di **segreteria** ovvero generiche o meramente esecutive.

È questo il principio desumibile dell’ordinanza della Suprema Corte n. 17429/2016, depositata ieri.

Nel caso oggetto di pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva giudicato insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in capo a un **agente** di commercio, ritenendo “non eccedenti il minimo indispensabile” i beni strumentali dei quali questi si era avvalso per l’esercizio dell’attività.

Dal testo dell’ordinanza non è possibile evincere l’entità

...

Chiarimenti del Fisco sul bonus investimenti nel Mezzogiorno

Con la **circolare n. 34/E** l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al **credito d’imposta** previsto per le imprese che, a decorrere dal **1° gennaio 2016** e fino al **31 dicembre 2019**, effettuano **investimenti** in beni strumentali **nuovi** da destinare in strutture produttive ubicate nel **Mezzogiorno**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta ad opera dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della L. 208/2015.

Rientrano nel beneficio **tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**, indipendente dalla veste giuridica attraverso cui operano, che effettuano nuovi investimenti – negli esercizi **2016, 2017, 2018 e 2019** per i soggetti solari – destinati a stabilimenti situati nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo**.

Rimangono, tuttavia, **escluse** dal *bonus* fiscale:

- le imprese che operano nei **settori** dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- le **imprese in difficoltà**. A tal fine si deve far riferimento alla definizione fornita dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Sono agevolabili gli investimenti in **macchinari, impianti e attrezzature** relativi:

- alla creazione di un **nuovo stabilimento**;
- all'**ampliamento** della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- alla **diversificazione** della produzione di uno stabilimento per ottenere **prodotti prima mai fabbricati**;
- a un cambiamento fondamentale del **processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente.

Occorre poi tener conto che, per le **grandi imprese** che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, il beneficio spetta solo se la spesa è destinata a una **nuova attività economica**.

Inoltre, e questo vale in generale, i **beni** per essere agevolabili devono caratterizzarsi per il requisito della "**strumentalità**" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, nonché per il fatto di essere **nuovi** (quindi non devono essere già utilizzati).

Il credito d'imposta compete in misura diversa in funzione della **dimensione aziendale**; in particolare, spetta:

- nella misura massima del **20% per le piccole imprese**;
- nella misura del **15% per le medie imprese**;
- nella misura del **10% per le grandi imprese**.

In relazione ai criteri rilevanti per definire la dimensione dell'impresa, occorre far riferimento ai **parametri** dettati dalla Commissione europea e riassunti nella tabella seguente.

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Dipendenti	Meno di 50	Meno di 250	Da 250
Fatturato	Non superiore a 10 milioni	Non superiore a 50 milioni	Da 50 milioni
	Oppure	Oppure	Oppure
Totale di bilancio	Non superiore a 10 milioni	Non superiore a 43 milioni	Da 43 milioni

Ai fini della **determinazione** del *bonus* spettante, occorre applicare la percentuale del 20/15/10% all'ammontare dell'**investimento netto**. Tale grandezza è determinata sottraendo dall'investimento lordo (ovvero il costo del bene strumentale nuovo) gli **ammortamenti fiscali dedotti** – ad eccezione dei super ammortamenti – nel periodo di imposta, relativi ai beni delle **medesime categorie** dei beni agevolati e già appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Si evidenzia che l'investimento netto complessivo può essere al **massimo** pari, per **ciascun progetto di investimento**, a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Per accedere all'agevolazione è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, la **comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia lo scorso 24 marzo**.

Il credito può essere utilizzato solo in **compensazione**, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi *Entratel* o *Fisconline*, **a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Infine, vale la pena sottolineare che il *bonus* può essere **cumulato**, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato o come aiuti “*de minimis*”. Pertanto, esso è **cumulabile**

Soci «all’asciutto» se il liquidatore cancella la società

La cancellazione in pendenza di un giudizio risarcitorio fa presumere la rinuncia all’eventuale credito

Ove la società – **in pendenza** di una causa per risarcimento di danni (in ipotesi) derivanti da atti illeciti commessi nei suoi confronti – si cancelli dal Registro delle imprese, si presume che abbia tacitamente **rinunciato** alla pretesa del relativo credito, ancora incerto ed illiquido. Con la conseguenza che in capo ai soci **non** si verifica alcun **fenomeno successorio** ed essi, quindi, non sono legittimati ad impugnare la decisione di merito che rigetta la pretesa e l’eventuale ricorso per Cassazione è inammissibile. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 15782.ri.

Nel caso di specie, una srl, nel corso del 2009, agiva in giudizio nei confronti di una banca per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito quale conseguenza delle **condotte illecite** ...

L’integrativa a favore non pone nessun limite alla domanda di rimborso

Il dictum delle Sezioni Unite non può essere inteso come ostativo alla domanda di rimborso, sotto alcun aspetto

Sta suscitando enorme **clamore** la sentenza delle **Sezioni Unite** n. 13378 del 2016, ove i giudici hanno cercato di individuare i confini della dichiarazione integrativa.

Molto sinteticamente, la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi che, da tempo, riteneva possibile l’integrativa a favore anche oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo. Spirato tale termine, al contribuente non

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

resta che la domanda di **rimborso**, da esercitarsi nei 48 mesi dal pagamento, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73. Bisogna evidenziare che le Sezioni Unite sembrano porre l'accento su una precisa dicotomia: la dichiarazione integrativa dalla quale emerge un minor debito d'imposta o un minor reddito, contrapposta a quella che tende ad evitare un danno per l'Erario.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it